



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 27/03/2017

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 18:15 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	GENTILI GABRIELE	P
GIACOMELLI DANIEL	P	LOGI LUIGI	P
RICCI CRISTIANO	P	BARBI SIMONE	P
CIANGHEROTTI DANIELE	P	MAZZEI MAURIZIO	P
CARDELLA MAURO	P		
BALESTRINI MARCELLO	P		
BENVENUTI MASSIMO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 14 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI – Anno 2017".

Non si registrano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

CONSIDERATO che ai sensi del comma 42, articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), è previsto il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale al comma 545 stabilisce che:" Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di Previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, è differito al 28 /02/2017;

VISTO altresì l'art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244 (decreto mille proroghe) dal quale testualmente si evince che:" Il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'art. 1 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art.1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dall'abitazione principale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10/09/2014 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che:

- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della legge 147/2013;
- Nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10,00 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- Il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- I comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Il citato comma 676 dell'art. 1 della legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- Il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che nella diversa modulazione delle aliquote vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO quindi fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e nel rispetto dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 208 del 28.12.2015:

Descrizione aliquota	Aliquota 1° casa	Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11	0 per mille	-
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1 A/8 A/9	1 per mille	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993	0 per mille	-
	Aliquote 2° casa	-
Abitazioni categorie catastali A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6	1,4 per mille	-
Abitazioni categoria catastale A/7 A/8 A/9 A/11	0,6 per mille	-
Uffici e studi privati A/10 e Altri fabbricati	1,4 per mille	-
Negozi e botteghe C/1	0 per mille	-
Laboratori per arti e mestieri C/3	0 per mille	-
	Aliquote agevolate	
Immobili locati con contratto di locazione ad uso abitativo per non meno di 10 mesi nel corso dell'anno di riferimento	0 per mille	-
Immobili ristrutturati per essere utilizzati da persone disabili	0 per mille	-

DATO ATTO che il gettito stimato con l'applicazioni delle seguenti aliquote si presume sarà:

Totale gettito stimato da portale Federalismo fiscale	€ 498.500,00
---	--------------

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1	Illuminazione pubblica
2	Sicurezza
3	Manutenzione strade
4	Manutenzione verde
5	Pulizia immobili comunali
6	Protezione civile
7	Servizi turistici
8	Pulizia arenili e gestione beni demaniali
9	Servizio manutenzione cimiteri
	Totale costi servizi indivisibili

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 14/03/2017 avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), anno 2017, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto Comunale dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri resi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49.1 del D.L.gs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (i Consiglieri Logi Luigi, Barbi Simone, Mazzei Maurizio e Ciangherotti Daniele), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge 147/2013;
3. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo fiscale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti separati, favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 4 (i Consiglieri Comunali Logi Luigi, Barbi Simone, Mazzei Maurizio e Ciangherotti Daniele), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna BULGARESI

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/03/2017, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi (progr. affissione nr. 511).

Li, 30/03/2017

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marciana, 30/03/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 30/03/2017 al 14/04/2017.

Essa è divenuta esecutiva il 27/03/2017

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

[] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Li, 27/03/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 24.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ivano FERRINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 24.03.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giuseppe BERTI

Aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2017:

Descrizione aliquota	Aliquota 1° casa	Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11	0 per mille	-
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1 A/8 A/9	1 per mille	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993	0 per mille	-
	Aliquote 2° casa	-
Abitazioni categorie catastali A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5 - A/6	1,4 per mille	-
Abitazioni categoria catastale A/7 – A/8 – A/9 – A /11	0,6 per mille	-
Uffici e studi privati a/10 E Altri fabbricati	1,4 per mille	-
Negozi e botteghe C/1	0 per mille	-
Laboratori per arti e mestieri C/3	0 per mille	-
	Aliquote agevolate	
Immobili locati con contratto di locazione ad uso abitativo per non meno di 10 mesi nel corso dell'anno di riferimento	0 per mille	-
Immobili ristrutturati per essere utilizzati da persone disabili	0 per mille	-